



**CITTA' DI BARLETTA**

*Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile  
Città della Disfida*

**AREA VII - SETTORE PIANI E PROGRAMMI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Proposta n. 1367  
**Determina n. 1181**

del 08/07/2021  
**del 08/07/2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE  
DI N. 6 PROFESSIONISTI PER LA COSTITUZIONE DELLA  
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO INTEGRATA V. A. S. DEL  
COMUNE DI BARLETTA**

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 6 del 06.04.2021 è stato conferito all'Arch. Michele Saglioni l'incarico di Dirigente dell'Area VII – Pianificazione e governo del territorio, Edilizia con decorrenza immediata.
- con Decreto Sindacale del 06.04.2021 è stato nominato ing. Ivana Iannone quale Responsabile Unico al rilascio di provvedimenti in materia paesaggistica (Responsabile AP);
- i Dirigenti responsabili dei centri di costo sono autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati, nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati;

**Verificata**, in relazione al presente provvedimento, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e dato atto, quindi, che non sussiste alcuna posizione di conflitto di interessi ai sensi di quanto stabilito da ll'art. 6 bis, della l. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della l. n. 190/2012;

### Visti

- il D.Lgs 24 gennaio 2004 n.42, "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*", ed in particolare il combinato disposto degli artt. 159, co.1 e 146, co. 6, da cui risulta che la funzione attinente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica viene ordinariamente assegnata alla Regione, che può delegarla ad altri Enti per i rispettivi territori (Province, forme associative e di cooperazione fra enti locali, ovvero Comuni) a condizione che verifichi, entro la data del 31 dicembre 2009, la sussistenza, in capo all'Ente delegato, di strutture in grado di assicurare "*un adeguato livello di competenze tecnico- scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia*";
- gli artt. 7 e 10 della Legge Regionale 7 ottobre 2009 n.20, così come modificata dalla L.R. n.28 del 26/10/2016, che disciplinano il procedimento di delega ai soggetti titolari per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;  
l'art. 7 detta, altresì, disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice;

- l'art. 8 della legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 che, così come modificato dalla L.R. n.19 del 19 aprile 2015, e dalla L.R. n.28 del 26 ottobre 2016, che disciplina il funzionamento delle Commissioni Locali per il Paesaggio ai sensi dell'art. 148 del Codice stesso;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24/11/2009, pubblicata sul BURP n. 203 del 17 dicembre 2009, avente ad oggetto “*Codice dei Beni culturali e del paesaggio, art. 146, co. 6, Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche.*”, ed in particolare l'Allegato A) alla sopra citata Deliberazione di Giunta Regionale avente ad oggetto “*Criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art.146, comma 6 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modifiche ed integrazioni*”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 299 del 09/02/2010, pubblicata sul BURP n. 40 del 02/03/2010, con cui sono state approvate integrazioni e chiarimenti ai punti 1) e 2) dell'Allegato “A” della predetta delibera n.2273 del 24/01/04;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 965 del 13/06/2017, pubblicata sul BURP n. 77 del 30/06/2017 con cui è stato approvato lo schema di Regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il Paesaggio;

**Rilevato** che la Deliberazione della Giunta Regionale 11.01.2010, n. 8 “*D.Lgs. 22/01/04, n.42 e ss.mm.ii., Codice dei beni culturali e del paesaggio, art.146, comma 6. Ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Delega e disciplina delle modalità di esercizio.*”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 26 del 09.02.2010, con cui il Comune di Barletta è stato delegato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20/2009;

### **Considerato**

- che la L.R. n.19 del 19/07/2013 (*Delega di funzioni*), all'art.4, attribuisce agli Uffici Tecnici Comunali l'espressione del parere tecnico previsto ai commi 4 e 5 dell'art.4 ed ai commi 4 e 5 dell'art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), adottate con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia (AdB) 30 novembre 2005, n. 39, limitatamente ai seguenti interventi: “*a. al comma 6 dell'articolo 6; b. al comma 1, lettere e), f), g), h), i) dell'articolo 7; c. al comma 1, lettere e), f), g), h), i), dell'articolo 8; al comma 1 dell'articolo 9; e. al comma 1, lettere d), e), f) dell'articolo 13; f. al comma 1, lettera a), dell'articolo 14*”; al comma 1 dell'articolo 15, salvo che il Comune interessato non richieda l'adempimento alla stessa AdB, allegando all'istanza adeguata motivazione, intendendosi per “adeguata motivazione” solo particolari e specifiche complessità di natura tecnica;
- che il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e ss. mm. ii. “*Norme in materia ambientale*” recepisce alla Parte Seconda la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e in particolare prevede al comma 7, art. 7 che – omissis - “*le Regioni e le Province autonome disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali*” e al comma 1, art.

35 che –omissis – “*le regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto*”;

- che la L.R. 44 del 14/12/2012 come modificata dalla L.R. n. 4 del 12/02/2014 “*Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica*” ed in particolare l’art. 4, come modificato dalla L.R. 12 febbraio 2014 n. 4, prevede che è delegato ai Comuni, senza necessità di apposito atto formale di delega della Giunta Regionale (art. 10, co.1, lett. C, L.R. 4/2014), l’esercizio delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui all’art. 8 per piani o programmi approvati in via definitiva dai Comuni, nonché l’espletamento dei procedimenti di VAS, di cui agli art. 9 e seguenti, rivinenti da provvedimenti di assoggettamento di piani e programmi di cui sopra; il co. 1 dell’art. 4 della L.R. 14/12/2012 n. 44, definisce i requisiti che l’autorità competente deve possedere ai fini dell’esercizio della delega che di seguito si riportano:  
“*a) separazione dall’autorità procedente, condizione che si intende soddisfatta anche se l’autorità procedente e quella competente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione; b) adeguato grado di autonomia amministrativa; c) opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale*”;
- che il Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 “*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*”, è stata data attuazione alle previsioni del comma 4 dell’art.1 e i commi 11 e 12 dell’art.3 della L.R. 44/2012, disciplinando nel dettaglio le procedure di VAS dei piani urbanistici comunali;

**Rilevato** che i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 4 della Legge Regione Puglia n 44 del 14.12.2012, si intendono soddisfatti, ai fini dell’attivazione della delega ai comuni, secondo quanto stabilito dall’art. 4 comma 4 della suddetta legge, alle seguenti condizioni:

- a) che i comuni siano dotati di una struttura amministrativa autonoma da quella responsabile dell’elaborazione del piano o programma e preposta ai compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, anche nelle forme associative disciplinate dal d.lgs. 267/2000;
- b) che sia garantita, nell’esercizio delle funzioni delegate di cui al presente articolo, l’adeguata competenza tecnica in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale anche ricorrendo alle commissioni locali per il paesaggio, di cui alla Legge Regione Puglia 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), laddove istituite, opportunamente integrate da soggetti con qualificata esperienza nella valutazione dell’impatto ambientale di piani e programmi, come definito alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2;
- c) opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale;

**Considerato:**

- che si intende garantire il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1) dell’art.4 della Legge Regione Puglia n°44 del 14/12/2012, attraverso la separazione tra Autorità Procedente e Autorità Competente che sarà rappresentata dalla Commissione Locale per il Paesaggio e per la V.A.S.;
- che, al fine di garantire opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, così come stabilito al punto c) dell’art.4 comma 1 della Legge Regione Puglia n.44/2012, è opportuno che la una Commissione Locale per il Paesaggio e per la VAS sia composta da soggetti con qualificata esperienza;

- che, per le ragioni sopra esposte, tale Commissione Locale per il Paesaggio Integrata sarà opportunamente supportata da un componente aggiuntivo di idonea formazione ed esperienza, cui competeranno anche i pareri tecnici di cui all'art. 4 della L.R. 19/2013;
- che, per dare piena attuazione alla norma regionale, nei termini sopra espressi, e in attuazione dell'art. 8, co. 7 della L.R. 20/2009 come sostituito dalla L.R. 19/2015, si rende necessario dotarsi di un Regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il Paesaggio e per la Valutazione Ambientale Strategica;

### **Considerato**

- che detto Regolamento deve disciplinare i criteri per l'individuazione dei soggetti con qualificata esperienza nella Tutela del Paesaggio e nella Valutazione ambientale di piani, progetti e programmi ai sensi dell'art. 8 della L.R. 20/2009 come sostituito dalla L.R. 19/2015, il funzionamento della Commissione, nonché gli oneri istruttori per la richiesta del parere della Commissione Locale per il Paesaggio e per la VAS;
- che il Regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il Paesaggio e per la Valutazione Ambientale Strategica del Comune di Barletta, redatto sulla base dello schema approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 965/2017 e il cui Schema è stato approvato con DGC n. 49/2021, è attualmente in fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale come disposto dall'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
- che è possibile esercitare la delega delle competenze in materia di VAS, attraverso l'istituzione della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e per la VAS costituita da componenti individuati tramite selezione pubblica, con valutazione dei curricula;

### **Considerato**

- che l'art. 8 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20, così come sostituito dalla L.R. n. 19/2015 e L.R. 28/2016, stabilisce al co.2 che *“La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri selezionati dall'ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso elenchi di esperti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali. La commissione composta da un numero di membri superiore a tre deve includere una figura professionale priva di titolo universitario purché sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale. Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto, svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere di cui al comma 1 in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di venti giorni ivi previsto. I componenti non possono essere contestualmente membri della commissione edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali”*;
- che nell'ipotesi di cui all'art. 8, co. 2 lettera d) della L.R. n. 17/2013 (Disposizioni in materia di beni culturali), il numero massimo di cinque componenti della Commissione comprende il membro archeologo, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo;

- che il già citato art. 8 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20, così come sostituito dalla L.R. n. 19/2015 e L.R. 28/2016, al co. 4 stabilisce altresì che la Commissione dura in carica non oltre tre anni e i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta;
- l'ex art. 4 della Legge Regionale 14 dicembre 2012 n.44 “*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*”, modificato e integrato dall'art.10 L.R. 4/2014, e relativo Regolamento Regionale n. 18/2013 “*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*” con cui la Regione Puglia delega ai Comuni l'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai Comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli artt. 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra;

**Dato atto** che la Commissione Locale per il Paesaggio Integrata, comprensiva degli esperti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e compatibilità al P.A.I., composta da n. 7 componenti e individuata con Determinazioni Dirigenziali n. 1511 e n. 1513 del 24.10.2014, ha terminato mandato in data 24.10.2019;

**Rilevata** la necessità di costituire la nuova Commissione Locale per il Paesaggio Integrata con la nomina dell'esperto in materia di V.A.S. e compatibilità P.A.I., secondo le direttive espresse in premessa;

### **Considerato**

- **che** con Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 01.04.2021 è stato approvato lo schema del Regolamento per la formazione, il funzionamento e la composizione della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e per la Valutazione Ambientale Strategica del Comune di Barletta, e che lo stesso è attualmente in fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale, quale organo all'uopo competente, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Ritenuto opportuno**, pertanto, nelle more della conclusione del procedimento di approvazione, di attivare le procedure amministrative dirette alla selezione, mediante avviso pubblico, di n. 6 professionisti per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata V. A. S. del Comune di Barletta per l'individuazione delle seguenti professionalità, ai sensi della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 e s. m. e i.:

- un esperto (Architetto)** in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale (nell'ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) in materia di **Tutela paesaggistica, Storia dell'arte e dell'Architettura**;
- un esperto (Ingegnere e/o Architetto)** in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale (nell'ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) in materia di **Pianificazione territoriale**, tutela ambientale, dissesto idrogeologico e difesa del suolo;

- C. **un esperto (Geologo)** in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale (nell'ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) attinente le discipline delle **Scienze della terra**, con particolare riguardo alla geologia e geomorfologia;
- D. **un esperto (Archeologo)** in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale (nell'ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) attinente l'**Archeologia**, anche in relazione all'ipotesi di cui all'art.8, comma 2, lettera d) della L.R. n. 17/2013, che **partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo**;
- E. **un esperto privo di titolo di studio universitario** avente esperienza almeno quinquennale attinente le **discipline agrarie, forestali e biologiche (con particolare riguardo alla botanica e all'ecologia)**, iscritto ad albo professionale;
- F. **Componente integrativo**  
**un esperto (Ingegnere e/o Architetto)** in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale nel settore e nelle procedure di V. A. S. e valutazioni di coerenza al P. A. I.

**Visto** lo schema di Avviso pubblico e relativo schema di domanda "Allegato A: Domanda di Candidatura", finalizzato alla selezione di n. 6 professionisti per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata V. A. S. del Comune di Barletta, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, per l'individuazione delle professionalità sopra descritte;

**Rilevata** l'urgenza di costituire la nuova Commissione Locale per il Paesaggio Integrata con la nomina dell'esperto in materia di V.A.S. e compatibilità P.A.I., al fine di consentire lo svolgimento dell'ordinaria attività dell'Ufficio Paesaggio;

**Vista** la competenza dirigenziale trattandosi di atto di gestione;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

**Visti** gli artt. 107, 147 bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii con i quali sono state fissate le regole per l'impegno delle spese e i controlli;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** lo Statuto del Comune di Barletta;

**Visto** il regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Barletta;

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.,

**DETERMINA**

1. **DI DARE ATTO** che la premessa costituisce motivazione ex art. 3 L. 241/1990 e ss. mm. ii. ed è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE** l'Avviso Pubblico per la selezione di n. 6 professionisti per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata V.A.S. del Comune di Barletta, allegato al presente provvedimento e contenente l'Allegato A - Domanda di candidatura;
3. **DI DARE ATTO** che è già stato istituito apposito capitolo di Bilancio n. 2021/1550000 dove confluiscono tutti i diritti pagati e che gli stessi siano utilizzati per la gestione del Servizio Commissione e Rilascio Autorizzazione Paesaggistica e V.A.S.;
4. **DI PROVVEDERE** a dare massima diffusione all'Avviso Pubblico ivi approvato, mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Barletta, sul sito internet <https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ammtrasp>, nonché mediante trasmissione agli ordini e collegi professionali della Provincia di Barletta-Andria-Trani.
5. **DI PROVVEDERE** alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali;
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
7. **DI TRASMETTERE**, altresì, copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Generale;
8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile;
9. **DI DARE ATTO** che il sistema HYPERSIC, in uso nell'ente per l'informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell'art.153, comma 5 del d.lgs. n.267/2000.
10. **DI DARE ATTO** che il sistema HYPERSIC, in uso nell'ente per l'informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all'Albo Pretorio Informatico.
11. **DI DARE ATTO** che, in ossequio all'art. 7 del vigente Regolamento dell'Albo Pretorio Informatico, gli allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti del Settore Piani e Programmi Urbani, sono visionabili presso l'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, dott. Michele Saglioni, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio;
12. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 19, del link "Amministrazione Trasparente", ai sensi art.23 del d.lgs. 33/2013;



13. **DI DARE ATTO** che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati all'albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell'Albo pretorio informatico.

Il Dirigente  
Michele Saglioni

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

SAGLIONI MICHELE;1;297381



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 1367**

Settore Proponente: **AREA VII - SETTORE PIANI E PROGRAMMI**

Ufficio Proponente: **Ufficio Piani e programmi urbani**

Oggetto: **APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 6 PROFESSIONISTI PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO INTEGRATA V. A. S. DEL COMUNE DI BARLETTA**

Nr. adozione settore: **7** Nr. adozione generale: **1181**

Data adozione: **08/07/2021**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 09/07/2021

Il Dirigente del Settore Finanziario  
Nigro Michelangelo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



## CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile  
*Città della Disfida*

### Albo Pretorio Informatico

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:**

DATA 08/07/2021

N° 1181

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 13/07/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 28/07/2021

Barletta, lì 13/07/2021

Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

Il Responsabile  
dell'Albo Pretorio Informatico  
dr.ssa Rossella Adriana Messanelli  
